

CONTRATTO PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA

CONVENZIONE TRA L'I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI DI GEMONA DEL FRIULI (UD) E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE – DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE INFORMATICHE E FISICHE PER IL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA (ART. 22 L. 240/10)

L'I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI di Gemona del Friuli (UD) in prosieguo denominata "Finanziatore", (C.F. 94134560302 con sede legale in Gemona del Friuli (UD) via Praviolai 18, Scuola Polo per l'Attuazione del Programma Regionale per la Scuola Digitale (Conv.LAVFORU-CON-2021-0002186 del 22/11/2021) rappresentata dal Dirigente Scolastico Marco Tommasi, nato a Udine l'8/10/1965 domiciliato per la carica presso l'Istituto

E

L'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, nel seguito "Università", con sede legale in Udine, via Palladio, 8 e sede operativa in Udine, via delle Scienze, 206 Codice Fiscale 80014550307 e Partita IVA 01071600306, rappresentato dal Direttore Vicario, prof. Christian Micheloni, nato a Cividale del Friuli il 12/03/1974, domiciliato per la sua carica presso la sede operativa;

nel seguito congiuntamente definite le "Parti".

PREMESSO

- che il Finanziatore intende finanziare n 1 assegno di ricerca della durata di 3 anni, per un importo triennale di euro 79.500,00 (settantanovecinquecento/00) dal tema "_____";
- che l'Università è interessata a sviluppare la tematica di ricerca di cui sopra mediante l'attivazione di un assegno di ricerca ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (di seguito "assegno di ricerca") per la durata di **3 anni** e per l'importo messo a disposizione dal Finanziatore, dal tema "_____";
-

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Stipula assegno per la collaborazione ad attività di ricerca

1.1 L'Università si impegna ad attivare n.1 assegno di ricerca, come indicato in premessa. L'assegno sarà messo a concorso con le modalità stabilite nel Regolamento interno per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 220 del 27 aprile 2018.

1.2 L'Università, al termine delle procedure selettive, si impegna a conferire al vincitore l'assegno di ricerca mediante la stipula di un contratto che regolerà un rapporto di collaborazione a carattere continuativo e comunque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche.

1.3 L'assegnista svolgerà l'attività prevalentemente presso la sede del Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche, ovvero presso altre sedi dell'Università degli Studi di Udine ovvero, con il consenso dell'interessato, presso la sede del "finanziatore" e presso istituzioni di ricerca italiane e straniere, ma nel fermo rispetto dell'autonomia operativa dell'assegnista e senza alcun vincolo di dipendenza e di orario nei confronti dell'Amministrazione Universitaria e del Finanziatore.

L'attività svolta presso il "finanziatore" dovrà essere preceduta dalla predisposizione di un piano di ricerca (come da facsimile allegato).

Art. 2 - Finanziamento assegno di ricerca

2.1 L'importo annuale dell'assegno, al lordo degli oneri a carico ente, è di € 26.500,00(ventiseimilacinquecento/00), per un totale triennale di € 79.500,00 (settantanovecinquecento/00). Tale somma è comprensiva del contributo previdenziale INPS, a gestione separata, previsto dall'art. 2, comma 26 e seguenti della L. 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. L'importo dell'assegno, delle ritenute ed altre imposte da applicare a norma di legge, saranno automaticamente adeguate ad eventuali variazioni disposte dal Ministero per l'assegno di ricerca, con le medesime decorrenze.

2.2 Il finanziatore si impegna a versare all'Università un importo pari al valore complessivo dell'assegno, come definito al comma 2.1.

2.3 La somma di cui al precedente comma sarà versata all'Università entro 30 giorni dalla stipula della convenzione, senza bisogno di richiesta alcuna da parte dell'Università.

L'Università darà inizio alla procedura selettiva solo dopo che il Finanziatore avrà versato l'intera somma dovuta ai sensi della presente convenzione, secondo le indicazioni di pagamento che saranno fornite dall'Università. L'Università si impegna a restituire l'intera somma al Finanziatore nel caso in cui entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula della convenzione la procedura selettiva non sia stata avviata.

Eventuali maggiorazioni per automatico adeguamento a variazione dell'assegno saranno versate entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle relative comunicazioni da parte dell'Università.

2.4 Le somme di cui sopra, in caso di mancata o parziale utilizzazione per i fini di cui alla presente Convenzione, verranno trattenute dall'Università nei limiti delle somme effettivamente spese e restituite al Finanziatore per la rimanente parte.

Art. 3 - Formazione

3.1 L'Università mantiene la responsabilità del coordinamento dell'attività dell'assegnista che fruisce dell'assegno di ricerca erogato dal Finanziatore. Il responsabile scientifico dell'assegno di ricerca è il prof.ssa Antonina Dattolo afferente al Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche.

Art. 4 Proprietà industriale dei risultati

4.1 Nel caso in cui i risultati della ricerca proposta con l'assegno siano soluzioni tecnologiche brevettabili, il Finanziatore dovrà essere informato e dovrà esprimere il proprio interesse per ciascuna delle soluzioni tecnologiche segnalate.

4.2 In caso di interesse, al Finanziatore è riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisizione dei diritti di sfruttamento della soluzione tecnologica a condizioni economiche di mercato. Si precisa sin d'ora che :1) il Finanziatore avrà il diritto a scrivere il brevetto, avvalendosi del supporto degli inventori; 2) l'Università sarà il titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori; 3) l'Università entro tre mesi dal deposito della domanda di priorità avvierà le procedure per la cessione della titolarità a favore del Finanziatore; 4) il Finanziatore sosterrà i gli oneri connessi alla tutela brevettuale dell'invenzione e riconoscerà all'Università un compenso equivalente al prezzo di mercato.

4.3 Nel caso in cui il Finanziatore non esprimesse interesse sulle singole soluzioni tecnologiche, l'Università sarà libera di decidere se depositare delle domande di brevetto. In tal caso: 1b) l'Università avrà il diritto a scrivere in autonomia il brevetto; 2b) l'Università sarà indicata come titolare del brevetto e indicherà i nomi degli inventori; 3b) l'Università sosterrà i costi di deposito e gli eventuali successivi costi di estensione e di mantenimento; 4b) il Finanziatore godrà di un diritto di prelazione nel caso in cui l'Università riceva da terzi richieste di concessione d'uso del brevetto, ritenute di interesse dall'Università stessa. Tale diritto potrà essere esercitato alle stesse condizioni dell'offerta dei terzi; 5b) il Finanziatore non potrà concedere a terzi l'uso dell'eventuale licenza non esclusiva senza il preventivo consenso ottenuto dall'Università.

4.4 In ogni caso, il Finanziatore è tenuto ad esprimere il proprio interesse alle soluzioni tecnologiche ritenute brevettabili entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Università. In caso di mancata risposta, si riterrà tacitamente che il Finanziatore non è interessato al brevetto.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

5.1 Le parti si danno reciprocamente atto che nell'esecuzione della presente Convenzione opera la normativa concernente la protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 e al D. Lgs. 196/2003 come da ultimo modificato per effetto del D. Lgs. 1010/2018.

5.2 A tali fini le parti, come sopra individuate, denominate e domiciliate, concordano che l'Università si qualifica come "titolare" e il Finanziatore come "responsabile" per il trattamento dei dati personali degli assegnisti beneficiari.

5.3 Gli adempimenti relativi alla protezione dei dati personali degli interessati coinvolti sono regolati con separato accordo.

Art. 6 – Tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori

6.1 Durante l'eventuale permanenza dell'assegnista di ricerca presso la propria sede il Finanziatore applicherà all'assegnista le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro e provvederà a comunicare le relative procedure interne. L'Università degli Studi di Udine provvederà, tramite il proprio medico competente, a certificare l'idoneità sanitaria allo svolgimento delle attività previste per ciascun dottorando, qualora fosse necessaria.

Art. 7 - Durata

7.1 La presente Convenzione ha efficacia dalla data di stipula e ha durata pari a quella dell'assegno di ricerca per la quale è stata stipulata.

Art. 8 - Controversie

8.1 Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente convenzione.

8.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Udine quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.

Art. 9 - Spese

9.1 La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della Parte che richiede la registrazione. Ciascuna parte provvederà all'assolvimento dell'imposta di bollo sull'esemplare di propria pertinenza (per l'Università di Udine l'imposta di bollo è assolta virtualmente - autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015).

Udine, lì

Per l'Università Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche

Il Direttore Vicario, prof. Cristian Micheloni

Per il Finanziatore I.S.I.S. MAGRINI MARCHETTI Gemona del Friuli

Il Dirigente Scolastico Marco Tommasi

MODULO DI AVVIO ATTIVITA'
(Allegato A)

Nominativo (assegnista) _____

Titolare dell'assegno di ricerca dal tema _____:

Luogo di nascita _____ **data** _____

Residenza: _____ via _____ n. ____

Domicilio durante il periodo di ricerca presso la sede di _____ **(di seguito**

" _____ **"):** _____ via _____ n. ____

E_mail: _____

Recapito telefonico: _____

Referente per l'attività di ricerca presso l'Università degli Studi di Udine Dipartimento di Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche (di seguito UNIVERSITÀ):

nominativo _____ recapito _____

Referente per l'attività di ricerca dell'assegnista presso _____ **(DI SEGUITO):**

nominativo _____ recapito _____

Periodo di attività presso _____: dal _____ al _____

Attività previste durante il periodo di ricerca presso _____:

La tipologia e la frequenza delle attività previste richiedono visita d'idoneità sanitaria obbligatoria: (da compilare a cura di _____)

- NO
- SI (elencare di seguito le attività/rischi per i quali è richiesta l'idoneità sanitaria obbligatoria)

.....

.....

Obblighi dell'assegnista:

- svolgere le attività previste dal presente modulo di avvio attività;
- seguire le indicazioni dei Referenti e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di riservatezza circa notizie relative all'UNIVERSITÀ o a _____ di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dell'attività di formazione;
- rispettare le norme in materia di sicurezza, igiene e salute dell'UNIVERSITÀ e di _____;

- prendere visione e rispettare i regolamenti universitari, in particolare il regolamento in materia di brevetti;
- comunicare tempestivamente all'UNIVERSITÁ di aver conseguito o di aver contribuito a conseguire un risultato proteggibile con un titolo inerente i diritti di propriet  industriale;
- comunicare in forma scritta e con congruo anticipo la risoluzione anticipata dal presente progetto formativo e di ricerca.

L'assegnista dichiara:

- di aver preso visione della convenzione sottoscritta tra l'UNIVERSIT  e la _____ in data _____ relativa al finanziamento dell'assegno di cui   risultato vincitore;
- di riconoscere che, fermo restando la normativa sul diritto di autore, la titolarit  dei risultati conseguiti nell'ambito del dottorato resta in capo all'UNIVERSIT  o a _____ in base alle disposizioni contenute nella convenzione sopraccitata. L'UNIVERSIT  riconosce agli assegnisti inventori il diritto morale alla paternit  dell'invenzione e un eventuale un equo compenso quantificato nei termini previsti nel Regolamento interno in materia di brevetti. Sono soggette alle medesime disposizioni tutte le privative industriali previste dal D.Lgs. 10 febbraio 2005 n. 30 e successive modifiche e integrazioni.

Contributi o agevolazioni per l'assegnista (SOLO SE PREVISTI)

mensa trasporti rimborsi spese borse di studio (solo per periodi all'estero) altro _____

Firma per presa visione ed accettazione dell'assegnista

Firma per

Firma per

Universit  degli Studi di Udine
